



diritto & religioni

Semestrale
Anno IX - n. 1-2014
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

17



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno IX - n. 1-2014
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fucillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fucillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Il simbolismo religioso nello sport: il caso Chabida

CATERINA GAGLIARDI

1. Premessa: le regole del gioco e il diritto di libertà religiosa

I principi fondamentali dell'ordinamento sportivo italiano trovano espressione negli statuti e nei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate le quali svolgono l'attività sportiva e le relative attività di promozione in armonia con le deliberazioni del *Comitato Internazionale Olimpico* (C.I.O.)¹ e del *Comitato Olimpico Nazionale Italiano* (C.O.N.I.)².

È in particolare quest'ultima autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive a dettare i principi contro l'esclusione, le disuguaglianze, il razzismo e la xenofobia, promuovendo le opportune iniziative contro ogni forma di violenza e discriminazione. Ne consegue che quello di partecipazione allo sport da parte di chiunque, in condizione di assoluta parità, rappresenta il principio cardine dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale al quale debbono ispirarsi le norme statutarie e regolamentari.

A tal fine è stato anche istituito il *Garante del Codice di Comportamento*

¹ Il *Comitato Internazionale Olimpico* è un'organizzazione non governativa, fondata nel 1894 da Pierre De Coubertin, il cui compito principale consiste nel supervisionare l'organizzazione dei Giochi Olimpici. A tal fine, riceve le candidature per l'organizzazione degli stessi, procedendo all'assegnazione tramite votazione dei propri membri. La notizia è reperibile sul sito: www.olympic.org.

² *Statuto CONI*, art. 2: «1. Il CONI presiede, cura e coordina l'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale. 2. Il CONI detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati. 3. Il CONI detta principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile ferme le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia. 4. Il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi per la lotta dello sport contro l'esclusione, le disuguaglianze, il razzismo, la xenofobia e ogni forma di violenza. 5. Il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi per conciliare la dimensione economica dello sport con la sua inalienabile dimensione popolare, sociale, educativa e culturale. 6. Il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi per assicurare che ogni giovane atleta formato da Federazioni, società o associazioni sportive ai fini di alta competizione riceva una formazione educativa o professionale complementare alla sua formazione sportiva. 7. Il CONI detta principi per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico - sportive. 8. Il CONI garantisce giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell'ordinamento sportivo». Il testo è reperibile sul sito ufficiale: www.coni.it.

*Sportivo*³ il quale, nel vigilare sulla corretta attuazione delle norme codicistiche, segnala ai competenti organi degli enti di appartenenza i casi di sospetta violazione, ai fini di un eventuale giudizio disciplinare⁴.

È evidente, tuttavia, come l'esigenza di assicurare il suddetto principio implichi una «*neutralità impositiva*» del campo di gioco⁵, assicurata dall'insieme di disposizioni che disciplinano lo svolgimento di una manifestazione agonistica – la cui violazione implica l'irrogazione immediata di una sanzione nei confronti degli appartenenti all'ordinamento sportivo – nonché dai diversi «riti» che lo caratterizzano, tra i quali l'uso di un'unica divisa ufficiale.

Ne consegue che il sistema giustiziale sportivo, la cui autonomia dal potere giurisdizionale ordinario è avvalorata dalla previsione del cd. «vincolo di giustizia»⁶, mira ad assicurare una dimensione neutrale che non pare tener conto di quelle che potrebbero essere le esigenze dettate dai più intimi e personali convincimenti morali, filosofici e religiosi dell'atleta⁷.

Quanto più si concepisce lo sport come strumento di crescita e formazione della persona, tanto più l'atleta non può non riflettere nell'esercizio della disciplina sportiva le proprie scelte, anche di carattere religioso. Ed è proprio in questa prospettiva che la compressione della libertà religiosa potrebbe derivare da esplicite norme di comportamento, dotate di rilevanza giuridica, quali appunto quelle caratterizzanti il sistema sportivo.

Tale è il caso dell'atleta tenuto, in forza del regolamento dell'associazione di appartenenza, a svolgere la propria competizione sportiva in una festività religiosa, o ancora il caso del simbolo a connotazione religiosa che l'atleta deve indossare in virtù del proprio credo, ma il cui uso non è ammesso dai regolamenti di gioco.

³ Il *Codice di Comportamento Sportivo* è stato approvato dal Consiglio Nazionale del Coni il 2 febbraio 2012 al fine di meglio specificare i doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, ivi compresi quelli degli organismi rappresentativi delle società, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite.

⁴ Il *Regolamento del Garante del Codice di Comportamento Sportivo* è stato deliberato dalla *Giunta Nazionale del Coni* il 26 marzo 2012. La notizia è reperibile sul sito istituzionale del Coni: www.coni.it.

⁵ Sul concetto di laicità impositiva, cfr. MARIA D'ARIENZO, *La laicità francese: "aperta", "positiva" o "impositiva"?*, in *Diritto e Religioni*, n. 2/2011, pp. 354-368.

⁶ Il vincolo obbliga i membri dell'ordinamento sportivo, che con l'atto di affiliazione hanno aderito volontariamente alla Federazione sportiva, non solo ad accettare e a conformarsi ai provvedimenti delle Federazioni, ma anche a rivolgersi solo ed esclusivamente agli organi di giustizia sportiva, sanzionando, anche con l'espulsione dall'ordinamento, chiunque, senza l'opportuna autorizzazione, concessa discrezionalmente nei casi di maggiore gravità, si rivolga al Giudice statale. Cfr. VINCENZO ALESSANDRO GRECO, *La Legge 280/2003 alla luce dell'ordinanza del TAR Lazio n. 241/2010*, in *GiustiziaSportiva.it*, III, 2010, p. 171.

⁷ D'ora in poi, con il termine «atleta» si farà riferimento tanto al giocatore, inteso in senso tecnico, quanto ai giudici di gara.

Nell'ottica di una maggiore sensibilità all'identità religiosa dell'atleta, nonché di apertura al dialogo interreligioso, si è posta, senz'altro, in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino, la singolare istituzione del *Comitato Interfedi*⁸, finalizzata ad assicurare il servizio di assistenza spirituale a tutti gli atleti e ad individuare gli spazi per il culto e la meditazione nei villaggi olimpici. In particolare, la previsione di *un'Assemblea delle Religioni*⁹, che consentisse tanto alle principali religioni presenti sul territorio quanto ad altri culti di prendere parte alle attività del Comitato, ha messo in rilievo l'esigenza di condividere il patrimonio delle diverse fedi in un reale spirito olimpico.

Ciò che emerge da una simile iniziativa è, dunque, una forma di tutela dell'identità religiosa dello sportivo dinanzi alla «neutralità» del sistema normativo cui appartiene, ispirato da un fondamentale principio di democrazia interna.

Facendo riferimento al complessivo sistema sportivo, nonostante l'«*aconfeSSIONALITÀ*» che lo contraddistingue, i casi in cui l'esigenza di manifestare il proprio convincimento religioso, anche nel campo di gioco, si avvicendano nel tempo. Innanzi a siffatta casistica, emergono rilevanti lacune dell'ordinamento *de quo*, con conseguente necessità per le diverse Federazioni sportive di provvedere, nel rispetto dei supremi principi posti a tutela dell'individuo prima che dell'atleta, all'adozione di delibere *ad hoc* che tengano conto dell'identità culturale ed etnica di quest'ultimo.

⁸ *Regolamento Comitato Interfedi* di Torino 2006, art. 2: «Il Comitato è istituito per svolgere le seguenti attività:

- Assistenza Spirituale
- Eventi e manifestazioni

Servizio di Assistenza spirituale all'interno dei villaggi olimpici

- Assicurare un servizio di assistenza spirituale ad atleti e componenti della famiglia olimpica in accordo con i responsabili religiosi delle squadre delle nazioni partecipanti. Il Comitato provvederà ad individuare le modalità di erogazione del servizio ed alla selezione dei ministri del culto per le diverse fedi;
- Collaborare alla definizione, durante la fase progettuale, dei criteri per la realizzazione degli allestimenti e degli spazi da adibire al culto ed alla meditazione;

Eventi e manifestazioni all'esterno dei villaggi olimpici

- Promuovere la realizzazione di manifestazioni, convegni, eventi culturali volti a costruire rapporti di reciproca conoscenza tra le fedi, a favorire il dialogo tra di esse e a farne conoscere il patrimonio culturale e storico, nel periodo precedente e durante i Giochi;
- Definire un piano di comunicazione e informazione». Il testo è reperibile sul sito: www.torinospiritualita.org/il-valore-con-il-comitato-interfedi/.

⁹ *Regolamento dell'Assemblea delle Religioni*: «L'Assemblea delle Religioni è istituita per svolgere le seguenti attività:

- proporre e discutere con il Comitato Interfedi di Torino 2006 di problematiche legate al:
 - pluralismo religioso per atleti, famiglia olimpica e spettatori;
 - dialogo interreligioso nello spirito del confronto tra culture e fedi;
 - conoscenza del patrimonio spirituale delle diverse comunità di fede;
- garantire informazione diretta e corretta sui servizi spirituali ai turisti e spettatori ed atleti durante i Giochi». Il testo è reperibile sul sito: www.torino2006.it/ITA/OlympicGames/home/index.html.

2. *Il caso Chahida Sekkafi*

Ai sensi dell'art. 3, co. 3.3, del *Codice di Condotta* della Fifa¹⁰ è espressamente sancita la tutela della diversità culturale, con esclusione di ogni forma di discriminazione fondata su ragioni di etnia, origine sociale, colore della pelle, nazionalità, religione, età, sesso, lingua, orientamento sessuale, opinioni politiche¹¹.

La decisione della Figc¹²-Aia¹³ di Roma di consentire ad un arbitro donna

¹⁰ *Statuto* Fifa 2012, art. 2: «Gli obiettivi della FIFA sono i seguenti: a) migliorare costantemente il gioco del calcio e promuoverlo in tutto il mondo ispirandosi ai valori di unificazione, educativi, culturali e umanitari del gioco, soprattutto attraverso programmi giovanili e di sviluppo; b) organizzare le proprie competizioni di calcio internazionali; c) redigere regolamenti e provvedimenti, garantendone l'attuazione e il rispetto; d) controllare ogni tipo di pratica calcistica prendendo misure adeguate per prevenire violazioni allo Statuto, ai regolamenti o alle decisioni adottate dalla FIFA o alle Regole di gioco; e) prevenire qualsiasi attività o metodo che possa compromettere l'integrità degli incontri o delle competizioni o che determinino un abuso della pratica calcistica». Il testo è disponibile sul sito: www.fifa.com.

¹¹ *Code of Conduct* Fifa 2012, art. 3, co. 3: «We are committed to a diverse culture. There shall be no discrimination as a result of race, ethnicity, origin, skin colour, nationality, religion, age, gender, language, physical appearance, sexual orientation or political opinion, or engagement in any kind of verbal or physical harassment based on any of the above-mentioned or any other criteria». Il testo è reperibile sul sito: www.fifa.it.

¹² *Statuto* FIGC, art. 1: «1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) è associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato avente lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi. 2. La FIGC è l'associazione delle società e delle associazioni sportive (le "società") che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia e degli altri organismi a essa affiliati che svolgono attività strumentali al perseguimento di tale fine. I regolamenti federali disciplinano il tesseramento degli atleti, dei tecnici, degli ufficiali di gara, dei dirigenti e degli altri soggetti dell'ordinamento federale. 3. L'ordinamento della FIGC si ispira al principio di democrazia interna e garantisce la partecipazione degli atleti e dei tecnici all'attività sportiva e federale. 4. La FIGC è l'unica federazione sportiva italiana riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) e dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) per ogni aspetto riguardante il giuoco del calcio in campo nazionale e internazionale. 5. La FIGC è affiliata alla FIFA e all'UEFA. Pertanto, la FIGC, le Leghe, le società, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara, i dirigenti e ogni altro soggetto dell'ordinamento federale sono tenuti a: a) osservare i principi di lealtà, probità e sportività secondo i canoni della correttezza; b) conformarsi alle Regole del giuoco del calcio adottate dall'International Football Association Board (IFAB) e alle Regole del giuoco del calcio a cinque adottate dal Comitato esecutivo della FIFA; c) rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA e dell'UEFA; d) riconoscere nei rapporti con la FIFA e l'UEFA la giurisdizione del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ai sensi e nei limiti di quanto previsto nelle rilevanti disposizioni degli Statuti della FIFA e dell'UEFA; e) adire quale giudice di ultima istanza, per risolvere ogni controversia a livello nazionale derivante da o relativa all'applicazione delle norme statutarie o regolamentari della FIGC, l'istituzione arbitrale di cui all'art. 30, comma 3, con esclusione della competenza dei giudici ordinari ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 30, co. 4». Il testo è reperibile sul sito: www.fifa.it.

¹³ *Regolamento* Associazione Italiana Arbitri, art. 1: «1. L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) è l'associazione che, all'interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), riunisce obbligatoriamente tutti gli arbitri italiani che, senza alcun vincolo di subordinazione, prestano la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della FIGC e degli organismi internazionali cui aderisce la

l'espletamento di siffatto ruolo indossando il velo islamico e le calzamaglie, in ottemperanza dei dettami del proprio credo, costituisce una concreta applicazione della sopra richiamata disposizione normativa.

Il caso ha riguardato una giovane ragazza, *Chabida Sekkafi*, nata in Italia da una famiglia di origine marocchina, che, dopo aver superato l'esame di arbitro nel dicembre del 2013 presso la sezione AIA di Cremona, ha chiesto alla stessa di poter arbitrare osservando i precetti imposti dalla religione islamica professata.

Di particolare rilievo, poi, in una prospettiva di dialogo interreligioso, lo svolgimento della prima partita di calcio italiano arbitrata da una donna con il velo nei pressi di un oratorio¹⁴, vale a dire il luogo che, secondo la visione cristiana dello sport, deve riflettere la funzione di aggregazione e di crescita della pratica agonistica, anche tra non appartenenti ad un credo religioso¹⁵.

Peraltro, sempre nell'ottica di una pratica sportiva eticamente intesa, l'esperienza di *Chabida* ha richiamato la disponibilità manifestata dalla Figc in merito all'introduzione del cd. «*ius soli sportivo*» al fine di assicurare la partecipazione allo sport, quale luogo di formazione ed inclusione socio-culturale, anche ai giovani atleti di origine straniera, ma nati e cresciuti in Italia¹⁶.

Alla luce dei differenti profili di interesse, la delibera di accoglimento dell'istanza, pur contrastando con quanto espressamente previsto dalle comuni regole del gioco volte alla promozione di una politica uniforme in materia di equipaggiamento del giocatore, nonché degli altri partecipanti alla competizione sportiva, ha segnato un'incisiva svolta nell'ottica di garantire un'effettiva tutela dell'identità religiosa dell'atleta nell'esercizio del proprio sport.

Federazione stessa. 2. L'AIA provvede direttamente al reclutamento, alla formazione, all'inquadramento ed all'impiego degli arbitri, assicurando condizioni di parità nell'accesso all'attività arbitrale. 3. L'AIA è organizzata con autonomia operativa e amministrativa che può esercitare anche tramite le proprie articolazioni ed espleta la gestione delegata dalla FIGC nel rispetto dello Statuto e delle norme federali. Le risorse finanziarie dell'AIA sono rappresentate dai contributi federali, da quelli degli associati e da introiti provenienti da terzi, anche in conseguenza di accordi commerciali per lo sfruttamento del diritto della propria immagine e di quella dei propri associati. In ogni caso, la FIGC agevola l'AIA e le sue articolazioni territoriali nel reperimento di risorse finanziarie e contributi finalizzati al sostegno e sviluppo dell'attività associativa, nonché alla innovazione tecnologica, con vincolo di destinazione ed assegnazione immediata all'AIA. 4. L'AIA, nella tenuta della contabilità e nella attività gestionale delegata, osserva le norme e le direttive federali e fornisce alla FIGC idoneo rendiconto periodico. La contabilità dell'AIA confluisce nel bilancio preventivo e consuntivo annuale della FIGC». Il testo è reperibile sul sito: www.aia-figc.it.

¹⁴ Mi permetto di rinviare a CATERINA GAGLIARDI, *Sport e Religioni*, in *Diritto e Religioni*, n. 1/2013, p. 228.

¹⁵ *Corriere della Sera*, 17 febbraio 2014. La notizia è reperibile sul sito: www.aia-cremona.com.

¹⁶ La notizia è reperibile sul sito: <http://blog.vita.it/depontificando>.

Di fatto, la recente decisione dell'*Associazione Italiana Arbitri*, in considerazione del pluralismo religioso e culturale che connota l'attuale società, ha evidenziato come lo sport non possa non tenere conto dell'esigenza del giudice di gara di poter espletare le proprie mansioni nel pieno rispetto dei precetti dettati dal credo religioso di appartenenza.

A ciò si aggiunga che il singolare caso suesposto, privo di un'apposita regolamentazione normativa in seno all'ordinamento sportivo, potrebbe avere risvolti senz'altro positivi se si tiene conto della parallela vicenda legata ai simboli religiosi indossati direttamente dai giocatori.

In proposito, occorre rilevare che la stessa apertura non si è manifestata allorquando nel novembre 2013, sempre in occasione del *Campionato Alievi*, il direttore di gara ha impedito ad un ragazzo *sikh*, appartenente alla squadra del Montirone, di disputare la partita a causa del turbante indossato¹⁷.

Nella medesima direzione l'iniziale decisione della Fifa di non accogliere la proposta dell'affiliata iraniana di far partecipare le squadre femminili della Repubblica islamica agli incontri internazionali con una divisa conforme ai precetti islamici; decisione successivamente ribaltata attraverso la sperimentazione di uno *hijab* sportivo¹⁸.

Ancora, così come la Figc-Aia di Cremona, anche l'*Associazione Calcio israeliana* e l'affiliata *Associazione degli Arbitri* hanno accolto l'istanza dei giocatori osservanti di scendere in campo con la *Kippah*¹⁹.

Nell'avvicinarsi di tali episodi, è finalmente intervenuta la definitiva risposta in merito alla questione dell'ostentazione dei simboli religiosi in campo, ovvero la decisione finale dell'*International Football Association Board* (Ifab)²⁰. Siffatta delibera, il cui contenuto si è delineato in forza del dibattito aperto dalla *Canadian Soccer Association* in merito alla *Law 4 - «The Player's Equipment»* -, è stata preceduta da un periodo di sperimentazione, disposto dall'Ifab con circolare n. 1322 del 25 ottobre 2012, riguardante inizialmente

¹⁷ *Gazzetta dello Sport*, 29 novembre 2013.

¹⁸ *Decisione* Fifa del 5 luglio 2012. Il testo è consultabile sul sito: www.fifa.com.

¹⁹ La notizia è riportata sul sito: *La Stampa.it*, 6.01.2014. Sull'utilizzo del simbolo religioso nel rapporto di lavoro sportivo, vedi par. 3.

²⁰ *Statutes of the International Football Association Board*, art. 2, 13 gennaio 2014: «The IFAB is the universal decision-making body for the Laws of the Game (LoG) of association football. Its objectives are to safeguard, compile and amend the LoG as they apply within the scope of world football as organised by the FIFA which includes ensuring that the LoG are uniformly applied worldwide and monitored accordingly, and that organised football is practiced consistently. According to the FIFA Statutes, only the IFAB may lay down and alter the LoG and each member of FIFA shall play association football in compliance with the LoG issued by the IFAB. The association has no political or religious affiliation and is not for profit». Il testo è consultabile sul sito: www.ifab.it.

le sole donne e poi estesa anche ai giocatori di sesso maschile, in cui si è consentita la disputa delle partite indossando rispettivamente il velo ed il turbante²¹.

In particolare, l'innovativa decisione dell'Ifab del 1° marzo 2014 pare poggiare le proprie fondamenta sul presupposto che l'utilizzo del copricapo sportivo non possa considerarsi pericoloso né per l'atleta che lo indossa né tanto meno per tutti gli altri giocatori; ragion per cui vietarne l'uso non avrebbe alcun fondamento giuridico. A ciò si aggiunga che approvarne l'utilizzo con riferimento alle sole donne avrebbe implicato l'emanazione di un provvedimento discriminatorio²².

D'altra parte, la medesima delibera, con un intento di natura più conservatrice, ha confermato l'importanza che riveste la divisa ufficiale di gioco, quale classico simbolo dello sport di cui è necessario preservare la neutralità, ribadendo il divieto per i giocatori di esibire *slogans* politici, religiosi o personali tanto sulla tenuta di gioco quanto sull'eventuale abbigliamento indossato al di sotto dell'equipaggiamento di base obbligatorio, prevedendo in caso contrario l'irrogazione di una sanzione disciplinare da parte dell'organizzatore della competizione o ad opera della stessa Fifa, sia nei confronti del calciatore sia nei confronti della squadra di appartenenza²³.

²¹ Con circolare n. 1322 del 25 ottobre 2012, l'Ifab autorizzava l'avvio di una procedura di sperimentazione di detto simbolo destinata a definirsi in occasione dell'annuale meeting generale del marzo 2014. L'utilizzo del simbolo doveva avvenire alle seguenti condizioni: 1. Essere dello stesso colore della maglia; 2. Essere in armonia con il carattere professionale della tenuta di gioco; 3. Non essere attaccato alla maglia; 4. Non comportare alcun pericolo per il giocatore che lo indossa o per qualsiasi altro giocatore; 4. Essere indossato solo dai giocatori di sesso femminile. A seguito della proposta avanzata dalla *Canadian Soccer Association*, l'Ifab decise di allargare l'esperimento anche ai giocatori di sesso maschile. Conseguentemente, con una lettera del 13 giugno 2013 la Fifa autorizzava i giocatori ad indossare il predetto copricapo in ogni campo e ad ogni livello del campionato di calcio canadese. La notizia è reperibile sul sito: www.ifab.it.

²² *Agenda 128th Annual General Meeting of The International Football Association Board*, Punto VII, n. 2: «Modern protective equipment (...) permitted. Where head covers are worn, they must – be of the same main colour as the jersey – be in keeping with the professional appearance of the player's equipment – not be attached to the jersey – not pose any danger to the player wearing it or any other player (e.g. opening/closing mechanism around neck) – not have any part(s) extending out from the surface (protruding elements).

Reason

After a two-year pilot, there is no indication as to why the wearing of head covers should be prohibited, as long as their design restrictions are respected as defined in the pilot. Furthermore, the male football community has also raised the need for male players to be permitted to wear head covers, as it is considered discriminative». Il testo è consultabile sul sito: www.ifab.it.

²³ *Agenda 128th Annual General Meeting of The International Football Association Board*, Punto VII n. 3, 1 marzo 2014: «Basic compulsory equipment

Siffatto emendamento non fa che rilevare l'intento dell'Ifab di tutelare il simbolo sportivo per eccellenza da altre finalità cui lo stesso potrebbe essere diretto, quale appunto la diffusione di un messaggio di natura religiosa nell'ambito di una competizione agonistica.

Dalla breve disamina dei più recenti casi in cui la questione dei simboli religiosi si interseca con le prescrizioni «neutrali» del gioco, è evidente come il mondo sportivo, di cui fa parte anche quello italiano abituato per lungo tempo alla prevalente presenza dell'*atleta cattolico*, debba confrontarsi con la presenza di differenti culti e culture sul campo, rivendicanti il medesimo «diritto di laicità», quale garanzia della libertà religiosa. Lo «spazio sportivo», infatti, è chiamato a garantire ad ogni confessione religiosa il libero esercizio delle attività spirituali e di culto.

Con riferimento al panorama nazionale segnato dalla vicenda di *Chahida Sekkafi*, così come il segno della croce, fatto prima e dopo ogni competizione sportiva nonché in occasione del risultato raggiunto, ha sempre trovato e trova espressione in una gara sportiva, altrettanta espressione rivendicano gli altri simboli religiosi, la cui presenza inevitabilmente pone in discussione le classiche regole del gioco ed implica l'adozione di nuove misure che tengano conto dell'identità dell'atleta nonché della diversità culturale caratterizzante ogni gruppo sportivo.

3. *Il simbolo religioso nel rapporto di lavoro sportivo*

È con l'art. 8 della Legge n. 300 del 1970 che il legislatore italiano si preoccupa di tutelare il lavoratore contro ogni forma di discriminazione attingente all'elemento religioso. Ancor più la questione si è posta in materia di

The basic compulsory equipment must not have any political, religious or personal slogans, statements or images. The team of a player whose basic compulsory equipment has political, religious or personal slogans, statements or images will be sanctioned by the competition organiser or by FIFA.
Undergarments

Players must not reveal undergarments that show political, religious, personal slogans, statements or images, or advertising other than the manufacturer logo. A player/team of a player that reveals an undergarment that shows political, religious, personal slogans, statements or images, or advertising other than the manufacturers' logo will be sanctioned by the competition organiser or by FIFA.

Reason

Currently what a player can reveal on any item of basic compulsory equipment is different to what he can on an undergarment i.e. he can't reveal a personal statement or image on his outer jersey but he can on his undershirt. This amendment seeks to outline a consistent approach to both the outer jersey and all types of undergarment. There is also an opportunity to introduce an improved structure to this section i.e. the first two bullet points refer to the outer shirt (basic compulsory equipment) and bullet points 3 & 4 refer to undergarments».

ostentazione dei simboli religiosi da parte del singolo prestatore di lavoro, in particolar modo con riferimento al velo islamico di cui ne è stato autorizzato l'utilizzo purché risultino identificabili i tratti caratterizzanti del viso, al fine di rispettare le generali condizioni in materia di igiene, di sicurezza o di immagine del datore di lavoro²⁴.

Il problema, tuttavia, si pone in termini diversi innanzi alla richiesta da parte dei soggetti facenti parte, in virtù di un vincolo di natura contrattuale, di ordinamenti autonomi, quale appunto quello sportivo, di indossare il segno distintivo della propria fede, come il *foulard* islamico, anche nell'espletamento della rispettiva prestazione di lavoro, in assoluta deroga alle prescrizioni vigenti. L'esigenza di rivendicare tale diritto, anche come eventuale componente di una squadra, implica che l'ordinamento sportivo debba necessariamente rendersi strumento in grado di garantire i cd. «*diritti di laicità*»²⁵.

A ciò si aggiunga che la scelta di indossare un abbigliamento conforme ai precetti del proprio credo in ambito sportivo necessita di essere analizzata di volta in volta, tenendo altresì conto delle implicazioni che detto utilizzo potrebbe avere sul piano della sicurezza e della prestazione dell'atleta.

Di fatto, rispetto ad alcuni sport in cui l'uso del proprio simbolo religioso non collide particolarmente con le regole di gioco perché effettivamente non visibile, quale l'hockey ove il turbante di un giocatore *sikh* o il *foulard* di una giocatrice musulmana è coperto dal casco previsto come componente della divisa ufficiale, esistono altre discipline, quali il nuoto o il calcio, in cui il simbolo religioso diviene una componente aggiuntiva dell'equipaggiamento del giocatore, con tutte le diverse problematiche che la «visibile» esposizione implica.

Ne consegue l'insufficienza di una regola *standard* per tutte le attività sportive, rivelandosi tecnicamente più opportuno che sia l'autorità sportiva competente a vagliare, come nel caso della prima donna arbitro con il velo, la richiesta dell'atleta e ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di

²⁴ SARA DOMIANELLO (a cura di), *Diritto e religione in Italia. Rapporto nazionale sulla salvaguardia della libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale e culturale*, il Mulino, Bologna, 2012, p. 185 e ss.

²⁵ Come sostiene FABRIZIO MINUTOLI: «Il diritto ad esibire in pubblico vesti ed altri segni esteriori che palesano un'appartenenza in materia religiosa deve, in altre parole, farsi rientrare a pieno titolo nella categoria dei cd. diritti della laicità, ossia dei diritti individuali che legittimamente fondano la pretesa dei singoli di esigere dai pubblici poteri un comportamento rispettoso (e tendente al pratico invero) dell'opzione valoriale espressa al livello apicale dell'ordinamento nel senso della promozione del pluralismo confessionale e culturale, da garantire in vista della migliore salvaguardia della libertà negativa e positiva di tutti in materia religiosa». Cfr. FABRIZIO MINUTOLI, (a cura di), *Diritto e Religione in Italia. Rapporto nazionale sulla salvaguardia della libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale e culturale*, Il Mulino, Bologna, 2012, p. 233.

assicurare il diritto allo sport in condizione di assoluta eguaglianza e parità.

A conferma di quanto predetto l'intervenuta decisione dell'Ifab del 1° marzo 2014, il cui contenuto precettivo tiene adeguatamente conto delle implicazioni di carattere tecnico che l'uso del copricapo può avere in occasione della gara, ma, al tempo stesso, non fa che promuovere la partecipazione allo sport anche da parte degli adepti di quelle confessioni religiose che, in forza dei propri precetti, ne prevedano la rigida osservanza.

L'apertura dell'associazione internazionale del calcio ha manifestato la reale possibilità di una contemporanea osservanza tanto dei precetti dello sport praticato quanto dei precetti della propria fede.

Sulla scia di tale precedente e se si tiene conto, per come è stato affermato, che l'organizzazione del calcio, a livello internazionale e nazionale, rappresenta il modello di riferimento per tutte le altre discipline²⁶, non può non ritenersi essenziale il recepimento di questo evidente segnale di commistione tra l'ordinamento religioso e l'ordinamento sportivo, entrambi a base volontaria, anche da parte delle altre Federazioni sportive affinché, salvaguardando l'intangibilità delle icone sportive, non sia l'esposizione «visibile» di un simbolo religioso la causa ostativa della partecipazione, a qualsiasi titolo, ad una competizione sportiva.

4. *L'atleta tra diritti religiosi e diritto sportivo*

L'atleta osservante pone necessariamente in rapporto gli ordinamenti confessionali e l'ordinamento sportivo²⁷, entrambi caratterizzati dai propri precetti e dai propri riti. In particolare, l'analisi prospettata rileva la complessità delle implicazioni che l'espressione del proprio credo religioso comporta in seno alle regole del gioco previste dall'ordinamento sportivo.

Accanto al simbolo sportivo, da sempre espressione dell'identità nazionale²⁸, rivendica il proprio spazio anche il simbolo religioso, a sua volta

²⁶ VINCENZO VIGORITI, *I nuovi regolamenti arbitrali per la definizione delle controversie di lavoro nel calcio*, in *Judicium.it*.

²⁷ Sull'autonomia dell'ordinamento sportivo in rapporto alle sfide della multireligiosità, mi permetto di rinviare a CATERINA GAGLIARDI, *Sport e Religioni*, in *Diritto e Religioni*, 1/2013, pp. 217 - 222.

²⁸ Come afferma NICOLA SBETTI: «Tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, è andato delineandosi un legame fra sport moderno e identità nazionale, percepibile tutt'oggi; questo processo è coinciso con l'emergere di una politica di massa che faceva largo uso della simbologia per favorire l'identificazione della propria parte. D'altro canto anche lo sport, sulla spinta delle élites e dei gruppi organizzati, ha sviluppato una simbologia e una ritualità propria, in molti casi legata a quella nazionale. Sono soprattutto quei simboli e quei rituali, nati in quella fase storica e capaci di adattarsi ai cambiamenti arrivando fino a noi, che riescono oggi ad avere il maggior impatto emotivo sulle persone, dando un

espressione dell'appartenenza dell'individuo-atleta ad un ordinamento confessionale.

Una tale circostanza non può non avere ripercussioni sul principio di cui all'art. 4 dello Statuto del Coni, in virtù del quale quest'ultima autorità sportiva, nell'adempimento delle proprie funzioni, «salvaguarda la propria autonomia da ingerenze di natura politica, religiosa ed economica, intrattenendo rapporti di collaborazione con le organizzazioni internazionali, con l'Unione Europea, con le Religioni e le autorità pubbliche»²⁹.

In questa direzione si collocano le direttive sull'utilizzo dei segni distintivi della *Federazione Italiana Canottaggio* attraverso le quali si esclude, riconoscendo a tali simboli il compito di rappresentare l'attività istituzionale della stessa Federazione, che il logotipo federale possa formare oggetto di pubblicazioni aventi contenuto di propaganda politica, sindacale, religiosa, razziale³⁰.

senso di rassicurazione psicologica e di solidarietà collettiva. L'aspetto più immediato del rapporto fra identità nazionale e sport è rappresentato dai cosiddetti "simboli nazionali sportivi". Simboli definibili tali in quanto non solo trascendono il loro contenuto empirico – uno stadio, una maglia, una competizione – ma veicolano allo stesso tempo un concetto impregnato di valore, come l'appartenenza nazionale», in ATTI DEL CONVEGNO NAZIONALE ANNUALE U.N.A.S.C.I., *Sport e Identità Nazionale. 150 anni di sport nell'Italia Unità. Il valore della simbologia sportiva in Italia, Francia e Inghilterra*, Pozzuoli, 1 ottobre 2011.

²⁹ Statuto Coni, art. 4, Principio di autonomia normativa: «1. Il CONI svolge le proprie funzioni e i propri compiti con autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale "CIO". 2. Il CONI, salvaguardando la sua autonomia da ingerenze di natura politica, religiosa ed economica, in conformità ai principi sanciti dalla Carta Olimpica, intrattiene rapporti di collaborazione con le organizzazioni internazionali, l'Unione Europea, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, e coopera con le autorità pubbliche ai programmi di promozione e sostegno dello sport. 3. Il CONI può presentare al Ministero per i beni e le attività culturali e, per il suo tramite, al Governo e al Parlamento, proposte e osservazioni in ordine alla disciplina legislativa in materia sportiva, tenendo anche conto dell'evoluzione dell'ordinamento europeo e di quello internazionale». Il testo dello Statuto del CONI è consultabile sul sito: www.coni.it.

³⁰ Direttive sull'utilizzo dei segni distintivi della *Federazione Italiana Canottaggio*, art. 2.4, lett. b): «Per l'utilizzo del logo tipo nell'ambito di attività indirettamente connesse alla funzione (patrocinio di eventi sportivi non inseriti nei calendari ufficiali della F.I.C., patrocinio a manifestazioni locali o iniziative sportive e non, conferenze stampa, per le quali non sussiste una diretta connessione con le attività istituzionali federali, material divulgativo e di promozione, etc...) è necessaria la preventiva autorizzazione dagli Organi centrali. È altresì necessaria l'autorizzazione degli Organi centrali per l'utilizzo del logo tipo seconda variante per le sponsorizzazioni, il merchandising o altre finalità commerciali. Responsabile delle autorizzazioni all'utilizzo è il Segretario Generale per mezzo del responsabile incaricato dell'Ufficio licenze e comunicazione della Segreteria federale. NON È CONSENTITO in alcun caso l'utilizzo del logotipo federale su corrispondenza, pubblicazioni, locandine, volantini, brochure, materiale promo - pubblicitario, multimediale e di qualunque altra natura aventi contenuto: - di propaganda politica, sindacale, confessionale, razziale; - anche solo indirettamente lesivo o offensivo della dignità e dei diritti umani; - anche solo indirettamente lesivo o offensivo dei valori sportivi in genere, di distinte discipline sportive, di atleti e di altri soggetti appartenenti al mondo sportivo; - contrario o non conforme alle attività istituzionali della Federa-

Tuttavia, nonostante l'enunciazione del sopra richiamato principio di autonomia normativa, attraverso la casistica analizzata, pare possibile affermare come siano taluni regolamenti e statuti delle Federazioni sportive nazionali o internazionali a conformare le proprie prescrizioni ai dettami delle diverse confessioni religiose, al fine di assicurare un'effettiva «*laicità sportiva*».

In questa prospettiva, l'ordinamento *de quo* non può ignorare i culti religiosi praticati né può privilegiarne uno a scapito degli altri. È tenuto, infatti, a garantire la libera espressione spirituale dell'atleta, permettendogli di professare o meno il proprio credo religioso senza che siffatta scelta possa ledere l'appartenenza al sistema sportivo ovvero implicare compressioni della libertà religiosa.

L'analisi che precede evidenzia come la neutralità assoluta del campo di gioco debba confrontarsi con l'esigenza di tutelare il convincimento religioso dell'atleta nel rispetto di quello che è un valore supremo dell'individuo, ovvero la libertà di coscienza, senza che lo «spazio sportivo» perda la propria originaria funzione identificandosi con l'opzione religiosa individuale e divenendo così strumento di propaganda confessionale. Quanto predetto porta necessariamente a riflettere sulla misura in cui le prescrizioni di entrambi gli ordinamenti, confessionale da un lato e sportivo dall'altro, possano convivere, o più propriamente, sulla misura in cui la prescrizione dell'uno sia disposta a flettere rispetto alla prescrizione dell'altro³¹.

Secondo il prevalente orientamento dottrinale, l'atleta, legato da un vincolo contrattuale con la propria Federazione sportiva, è tenuto ad osservarne rigorosamente le relative clausole statutarie e regolamentari. Alla violazione di siffatte prescrizioni segue l'irrogazione di sanzioni disciplinari³² avverso le

zione; - contrario al Codice etico ed a valori propri del mondo remiero. NON È CONSENTITO in alcun caso l'utilizzo per scopi personali e/o iniziative individuali». Il testo è disponibile sul sito: www.canottaggio.org. Così anche le disposizioni relative alle divise federali della *Federazione Italiana Bocce* e della *Federazione Italiana Danza Sportiva*.

³¹ Come precisa NICOLA SBETTI, «il simbolo sportivo, oltre a rivestire particolare importanza all'interno del proprio Paese, è altresì espressione dell'immagine che della nazione viene esportata all'estero. L'atleta è, dunque, chiamato a rappresentare l'identità culturale di un dato Paese al di fuori dei rispettivi confini, svolgendo un vero e proprio ruolo di ambasciatore. In questo senso, le corse a tappe ciclistiche di tre settimane, quali il Tour de France ed il Giro d'Italia, visitando le diverse città della nazione assurgono ad indiscussi simboli nazionali», in NICOLA SBETTI, *op. cit.*, p. 9.

³² A tale proposito, di particolare rilievo appare la distinzione tra le sanzioni irrogate, di solito nell'immediatezza, in caso di violazione delle regole disciplinanti lo svolgimento di una manifestazione sportiva e le sanzioni disciplinari comminate, ad esempio, nei confronti dell'atleta che ha falsato il risultato di una gara oppure nei confronti della società sportiva a causa delle intemperanze dei *supporters*. Ne consegue come quest'ultima categoria di provvedimenti possa pregiudicare un interesse giuridicamente rilevante per l'ordinamento dello Stato. Ciò nonostante, esclusa la possibilità

quali non sussiste alcuna possibilità di adire il giudice statale, per come statuito ulteriormente dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2011³³.

Accanto al rigoroso rispetto delle norme prescritte dalla propria associazione sportiva, l'atleta osservante è altresì chiamato all'osservanza dei precetti del proprio credo religioso.

Facendo riferimento alle principali religioni monoteiste, il Cristianesimo, l'Islam e l'Ebraismo sono caratterizzati dall'essere sistemi di diritto fondati su norme di derivazione divina. Ciò implica una naturale sovraordinazione del diritto religioso rispetto al diritto dell'uomo, quest'ultimo tenuto ad una rigida osservanza del primo, configurandosi altrimenti l'invalidità di ogni legge, decisione o interpretazione che si ponga in contrasto con la norma divina. Tuttavia, mentre la norma di diritto canonico esige la mediazione dell'uomo al fine di assicurarne la concreta attuazione, i dettami dell'Islam e dell'Ebraismo presentano i caratteri propri della norma giuridica³⁴.

Nell'analisi del rapporto tra diritto religioso e diritto sportivo, non si può non rilevare ancora che «mentre il diritto ebraico e quello islamico continuano a rivolgersi direttamente all'intera comunità di fedeli, coinvolgendone tutti gli aspetti della vita, il diritto canonico diviene sempre più affare dei giuristi, qualcosa che interessa gli avvocati ed i giudici ecclesiastici ma che appare progressivamente remoto per la vita dei membri della Chiesa e, in particolare, dei laici»³⁵. Ne consegue che tanto l'Ebraismo quanto l'Islam si presentano come sistemi di norme destinati a regolare ogni aspetto della vita del proprio adepto, tanto religiosa quanto secolare. Ciò si riflette inevitabilmente anche sulla pratica dello sport, quale attività secolare dell'uomo.

Con riferimento a quest'ultimo profilo, l'Islam promuove ed incoraggia lo sport, ma, nel contempo, ne definisce i limiti alla pratica al fine di assicurarne la conformità alla saggezza della normativa dettata dalla *Shari'a*³⁶. Così l'uomo non può appassionarsi allo sport a tal punto da non adempiere alle

di ricorrere ad una tutela demolitoria, è la sola azione di responsabilità *ex delicto* ad essere esperibile per quanti ritengano leso un proprio interesse. Cfr. TAR Lazio, Sez. III ter, ord. 11 febbraio 2010, n. 241, in *Foro.it*, 2010, III, c. 528, con nota di richiami di ALESSANDRO PALMIERI.

³³ Sul punto si vedano tra gli altri ENRICO LUBRANO, *La Corte costituzionale n. 49/2011: nascita della giurisdizione meramente risarcitoria o fine della giurisdizione amministrativa in materia disciplinare sportiva...?*, in *Riv. dir. ed economia sport*, 2011, n. 1, p. 64; PAOLO LOMBARDI, *Il vincolo degli atleti del diritto dello sport internazionale*, in AA.VV. (a cura di PAOLO MORO), *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, Euro 92 Editrice, Pordenone, 2002;

³⁴ SILVIO FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, Cristianesimo ed Islam a confronto*, il Mulino, Bologna, 2002, p. 131.

³⁵ SILVIO FERRARI, *op.cit.*, p. 83.

³⁶ Sui precetti islamici nella pratica sportiva, mi permetto di rinviare a CATERINA GAGLIARDI, *op.cit.*, pp. 232 - 235.

prescrizioni religiose, quali la preghiera e il digiuno; non sono contemplati gli sport di squadra a composizione mista o in cui siano scoperte talune parti del corpo nonché le discipline agonistiche che prevedano riti proibiti dalla religione di appartenenza; sono altresì esclusi gli sport che suscitino particolari desideri, come la danza femminile, allorquando venga presentata in pubblico; le donne non possono esercitare sport riservati all'uomo e viceversa³⁷.

Ne consegue che l'esercizio sportivo, oltre i limiti sanciti dal credo islamico, implica il configurarsi di una violazione della regola generale di diritto, con conseguente illiceità della prestazione agonistica espletata.

Anche l'ebreo osservante è tenuto ad una rigida obbedienza dei precetti della religione di appartenenza, tra cui l'astensione dall'espletamento di ogni forma di ginnastica nei giorni di *Shabbat* e di *Tish' à be-Av*; l'utilizzo del copricapo se atleta di sesso maschile; l'uso di un abbigliamento che non metta in evidenza talune parti del corpo.

Conseguenza naturale di quanto premesso è che pare spettare all'ordinamento sportivo conformarsi ai precetti religiosi, in considerazione della natura divina di quest'ultimi; se così non è, l'identità religiosa dell'atleta, a fronte della rilevanza giuridica delle norme derivanti dal rapporto di lavoro sportivo, obbliga necessariamente dinanzi alla scelta se disobbedire al precetto religioso o invece incorrere in una sanzione giuridica per aver seguito i dettami della propria religione.

Esemplare il caso di un calciatore ebreo, *Haim Revivo*, che, in occasione di una partita della Liga spagnola risalente al 1996, ottenne l'anticipo della stessa al fine di poter partecipare alle celebrazioni dello *Yom Kippur*, il cd. *Giorno del Perdono*. In particolare, il contratto stipulato tra il giocatore e la propria Federazione sportiva contemplava talune clausole finalizzate all'adempimento dei precetti prescritti dal credo ebraico, tra cui l'indisponibilità alla pratica dello sport durante la sera del 22 settembre³⁸.

Diversa l'esperienza del calciatore israeliano *Itay Shechter* il quale nel 2010, in occasione dei preliminari di *Champions League* tra Salisburgo e *Hapoel Tel Aviv*, decise di indossare la *Kippah*³⁹ al fine di festeggiare il gol

³⁷ Al-Maidah 5:87. Il testo è consultabile sul sito: www.quran.com.

³⁸ *Corriere della Sera*, 19 settembre 1996. Il calendario ebraico prevede una serie di feste proprie, che ricordano l'epopea del popolo di Israele. Tra le feste più importanti vi sono il Kippur (giorno di digiuno che ha lo scopo di ottenere il perdono di Dio per i peccati commessi), che segue di dieci giorni il Capodanno ebraico (*Rosh hashbanàh*), la festa delle Capanne (*Sukkot*), la Pasqua (*Pesach*) e la Pentecoste (*Shavuot*).

³⁹ La *kippah* è il copricapo usato correntemente dagli Ebrei osservanti maschi all'interno dei luoghi di culto, ma anche nella vita quotidiana; è uso degli ebrei osservanti coprire comunque il capo in segno di rispetto verso Dio, e a tale scopo un qualsiasi copricapo è adatto. Tra gli ebrei riformati

segnato, subendo così l'ammonizione da parte del direttore di gara⁴⁰. In-dubbiamente l'episodio aprì un ampio dibattito, sfociato poi nella decisione dell'Associazione israeliana di consentire ai giocatori ebrei osservanti di scendere in campo indossando il simbolo espressione della propria fede.

Al di là della natura personale e volontaria della scelta di osservare rigidamente l'ortoprassi del proprio credo, la tutela della libertà religiosa nella pratica dello sport implica una particolare apertura ed attenzione da parte delle diverse organizzazioni sportive (ne è un esempio la recente decisione dell'Ifab), tenendo tra l'altro conto della rigidità propria dei sistemi di diritto divino ai quali l'attività dell'uomo deve conformarsi nel perseguire il fine ultimo della salvezza eterna.

5. Conclusioni

Il caso di *Chabida Sekkafi* evidenzia come l'identità religiosa del singolo atleta, con tutte le implicazioni che ne derivano, si rifletta nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato con la rispettiva Federazione sportiva, quest'ultima tenuta a garantirne una effettiva tutela. Nel contempo, l'osservanza dei dettami della religione professata da parte dello sportivo implica necessariamente un'interferenza con i principi cardine del mondo dello sport.

La ricerca di un equilibrio tra gli interessi in gioco, nell'ottica di tutelare il diritto allo sport in condizioni di eguaglianza, presenta aspetti di particolare complessità, non potendosi ritenere sufficiente un'unica strategia valida per tutte le discipline sportive.

Partendo dal presupposto che la questione del simbolo religioso può ritenersi superata in caso di ostentazione non «visibile» dello stesso, esaurendosi la pratica del proprio credo nella sfera personale dell'atleta, in tutti gli altri casi occorre valutare quando possa ritenersi legittima una limitazione dell'identità religiosa di quest'ultimo.

e conservativi anche le donne indossano la *kippah*, mentre l'uso del capo coperto, ma non con la *kippah* è proprio delle donne sefardite di rito orientale.

⁴⁰ In quell'occasione, il calciatore israeliano sostenne: «A Hapoel fan at the airport gave me the kippah and I thought to myself I'll put it in my sock and if God let's me score I'll put it on and say Shema Yisrael. I was not thinking about provoking anybody, I was only thinking about how happy all the Jewish people at home would be watching the game on TV», mentre l'allora Presidente del club israeliano così si esprime: «I don't have a problem with Christian players who cross themselves after they score so why shouldn't Shechter pray the way he wants to». La notizia è disponibile sul sito: www.thejc.com.

Alla luce dell'orientamento delineato dall'IFAB, siffatto margine di valutazione pare essere rappresentato dall'assenza di pericolo tanto per il giocatore quanto per gli altri componenti della squadra. In secondo luogo, il simbolo religioso deve essere considerato elemento aggiuntivo dell'equipaggiamento di base obbligatorio, senza alterarne la funzione istituzionale.

Il «diritto di essere se stessi»⁴¹ in pendenza della prestazione agonistica, in questa prospettiva, risulta essere sottoposto all'ampio potere discrezionale degli organi sportivi preposti.

Siffatta circostanza esige una particolare attenzione da parte delle confessioni religiose nonché degli organismi statuali, affinché il diritto di libertà religiosa possa trovare concretamente attuazione anche in campo.

Entrambe le parti in gioco dovranno rendersi garanti del diritto all'identità religiosa dell'atleta, implicante anche l'ostentazione del simbolo espressione della propria fede, attraverso l'adozione di provvedimenti miranti ad assicurare una vera e propria «*laicità sportiva*».

⁴¹ PIERO BELLINI, *Il diritto d' essere se stessi. Discorrendo dell'idea di laicità*, Giappichelli, Torino, 2006.